

N. 00073/2015 REG.PROV.CAU.

N. 02552/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2014,
proposto da:

- -OMISSIS-, in proprio e in qualità di esercenti la potestà sulla
minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Alessandro Albè e Aldo Travi, ed elettivamente domiciliati in
Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

- il Comune di Castellanza, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota 27 agosto 2014, prot. n. 16435, del capo del Settore Istruzione, Cultura, Sport, del Comune di Castellanza, con la quale il Comune ha dichiarato di non garantire il supporto educativo per l'intero orario di frequenza della minore al Centro riabilitativo, ma solo per un numero limitato di ore 12 settimanali;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

- e per l'accertamento del diritto della minore ad ottenere l'assistenza ad personam per l'integrazione scolastica ed il supporto educativo scolastico e socio-assistenziale durante l'anno scolastico 2014-2015, per l'intero orario di frequenza del Centro riabilitativo Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Vedano Olona, -OMISSIS-, con oneri a carico del Comune di Castellanza;

- e per la condanna del Comune di Castellanza a garantire il

menzionato servizio con oneri a proprio carico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda cautelare, presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;

Visto il decreto cautelare n. 1252/2014 con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensiva e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare;

Vista l'ordinanza n. 1422/2014 con cui è stata disposta l'acquisizione del Piano educativo individualizzato (P.E.I.) riguardante la minore ricorrente per l'anno scolastico 2014/2015 e, nelle more del deposito del predetto documento, è stato disposto l'accoglimento della domanda cautelare ed è stata fissata la camera di consiglio per il prosieguo della trattazione della controversia;

Visto il Piano educativo individualizzato (P.E.I.) riguardante la minore ricorrente relativo all'anno scolastico 2014/2015, depositato in giudizio in data 2 dicembre 2014;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria **giurisdizione** e competenza;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore, alla camera di consiglio del 15 gennaio 2015, il primo referendario Antonio De Vita e udito il procuratore delle parti ricorrenti, come specificato nel verbale;

Ritenuta, in via preliminare, la sussistenza della **giurisdizione** di questo Tribunale in relazione alle controversie in materia di sostegno scolastico (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 18 dicembre 2014, n. 3381; in senso contrario, Corte di cassazione, SS. UU., 25 novembre 2014, n. **25011**);

Ritenuta, con riguardo al presente giudizio, oltre alla sussistenza di un danno grave e irreparabile, anche del fumus boni iuris, atteso che non risulta essere stato garantito il diritto dell'alunna ricorrente ad un adeguato sostegno per l'integrazione scolastica ed il supporto educativo scolastico e socio-assistenziale, come affermato dalla costante giurisprudenza, pur in presenza di una specifica e accertata condizione di disabilità, risultante dalla documentazione redatta dall'Istituto scolastico (cfr. il Piano educativo individualizzato riguardante la minore ricorrente per

l'anno scolastico 2014/2015, depositato in giudizio);

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare, ordinando al Comune di Castellanza di assicurare l'assistenza ad personam richiesta, con oneri a proprio carico, secondo quanto previsto dal Piano educativo individualizzato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare formulata con il ricorso in epigrafe indicato.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa l'udienza pubblica del 22 ottobre 2015, per la trattazione del merito del presente giudizio, ore di regolamento.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5, del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1, 2 e 5 della medesima disposizione.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

Valentina Santina Mameli, Referendario

L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)